



# COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA DI ANCONA

## BANDO PUBBLICO

### PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOCIETA' ED ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE A CAUSA EMERGENZA COVID- 19

#### IL RESPONSABILE SETTORE VII "Servizi SocioEducativi"

##### Rende noto

Che le società e Associazioni sportive in possesso dei requisiti sottoelencati possono presentare domanda per ottenere il contributo straordinario a causa della riduzione o sospensione dell'attività per emergenza Covid-19.

##### FINALITA'

Sono concessi contributi a sostegno delle società ed associazioni sportive, previsti dalla deliberazione G.C. n. 137 del 17/11/2020, concernente: "CONTRIBUTO STRAORDINARIO DA DESTINARE AD ASSOCIAZIONI O SOCIETA' SPORTIVE PER EMERGENZA COVID 19".

##### BENEFICIARI E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'

I contributi sono concessi a società ed associazioni sportive che hanno ridotto o chiuso momentaneamente la propria attività a causa dell'emergenza Covid-19.

Ad ogni società o Associazione sportiva potrà essere concesso un solo contributo.

Possono accedere al contributo le Associazioni e società sportive dilettantistiche in possesso dei seguenti requisiti OBBLIGATORI:

- iscrizione al Registro CONI/CIP da almeno un anno dalla data di pubblicazione del bando;
- sede legale e svolgimento dell'attività sportiva riconosciuta dal CONI/CIP nel Comune di Castelfidardo;
- essere in regola con i pagamenti relativi a tributi comunali o per utilizzo impianti sportivi di proprietà comunale. Nel caso ci fossero debiti, il contributo verrà utilizzato per coprire gli stessi;
- aver svolto attività sportiva negli ultimi 6 mesi dalla data del presente bando.

Il contributo potrà essere concesso alle società o Associazioni sportive che avranno almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti:

- possedere un settore giovanile (atleti fino a 16 anni di età);
- Svolgere un campionato con chiusura o riduzione di spettatori;
- Aver organizzato manifestazioni a carattere extracomunale negli ultimi 6 mesi dalla data del presente bando;

## **PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

Le domande di ammissione al contributo dovranno essere sottoscritte dal Presidente dell'Associazione o società sportiva.

La richiesta dovrà essere presentata entro le ore **13,00 del 2 DICEMBRE 2020**.

- all'Ufficio Protocollo del Comune di Castelfidardo nei giorni ed orari di apertura al pubblico;

- tramite mail al seguente indirizzo: [sport@comune.castelfidardo.an.it](mailto:sport@comune.castelfidardo.an.it).

Le domande inviate per posta dovranno obbligatoriamente pervenire entro tale data. Non farà fede il timbro postale.

La richiesta, presentata come da modello da scaricare dal sito internet del Comune [www.comune.castelfidardo.an.it](http://www.comune.castelfidardo.an.it) o da ritirare presso gli Uffici del Settore VII "Servizi Socio-Educativi" di via Battisti, 50 previo appuntamento telefonico: tel. 0717829355/7829356, è redatta in forma di autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

Il Comune verifica le condizioni di ammissibilità al contributo e la completezza della documentazione prodotta.

**Domande incomplete o presentate dopo la data di scadenza, saranno escluse.**

## **CONTRIBUTI**

L'Amministrazione Comunale ha stanziato per tale intervento la somma complessiva di € 10.000,00. Il contributo sarà equamente suddiviso in base all'importo a disposizione ed al numero di domande ammissibili pervenute. L'entità del contributo "una tantum" non potrà superare € 600,00= e verrà erogata in un'unica soluzione.

## **EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI**

Il contributo sarà erogato mediante riscossione diretta presso la Tesoreria Comunale – Unicredit Banca S.p.A. – fil. Di Castelfidardo – Via Matteotti oppure tramite bonifico sul c/c indicato nella domanda, questa modalità preferenziale.

Il Comune potrà recuperare eventuali debiti dei soggetti ai quali viene erogato il contributo.

## **ATTIVITA' DI CONTROLLO E REVOCA DEL SUSSIDIO**

Il Comune di Castelfidardo si riserva, anche successivamente all'erogazione dei contributi, di effettuare controlli a campione dei beneficiari, tramite verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni presentate, anche con la collaborazione della Guardia di Finanza.

Qualora dal controllo di cui sopra emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, fatte salve le sanzioni di carattere penale previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, il soggetto beneficiario decade immediatamente dai benefici prodotti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione mendace, con l'obbligo di restituire la somma percepita aumentata degli interessi legali a decorrere dal giorno dell'erogazione.

*Castelfidardo, il 23 novembre 2020*

**IL RESPONSABILE VII SETTORE**  
Maila Baldoni